

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE
del 25 settembre 2020

Oggetto: **MODIFICA ART. 17 COMMA 2 DELLO STATUTO**

L'anno duemilaventi il giorno venticonque del mese di settembre in videoconferenza presso la sede del Comitato Regionale Uisp Toscana sita in via Bocchi 32 a Firenze, alle ore 18,00 convocato dal Presidente nelle forme previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio Regionale nelle persone di:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Baldi Alessandro	X	
Bani Lorenzo	X	
Bartolozzi Daniele	X	
Bernabei Fabrizio		X
Bessi Alessandro	X	
Betti Leonardo	X	
Bruttini Massimiliano	X	
Ceccantini Marco	X	
Cellai Roberto	X	
Chiavacci Bruno	X	
Ciofini Gino	X	
Contipelli Lorenzo		X
De Razza Francesco Giovanni	X	
Dugheri Mauro		X
Ermini Simone	X	
Ghizzani Massimo	X	
Giagnoni Isabella	X	
Giannetti Adriano	X	
Giorgetti Fabrizio	X	
Giusti Ilaria	X	
Lari Donatella		X
Leti Antonio	X	
Lulli Armando		X
Maestrelli Enrico	X	
Mancini Paola	X	
Masi Cristiano		X
Moni Paris	X	
Nerini Arianna	X	
Nistri Stefano	X	
Pacciani Simone	X	
Paletta Alice	X	
Palma Erasmo	X	
Perugini Sergio	X	
Rossetti Luigina	X	
Stinghi Chiara		X
Strambi Andrea		X
Tedesco Giovanni	X	
Tesi Nicola	X	
Vannelli Maurizio	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Alessandro Scali
Assume la presidenza Alice Paletta, verbalizza il Segretario Generale Alessandro Scali
Constatata la presenza del numero legale, la riunione è valida ed atta a deliberare

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO

- che il Consiglio Nazionale UISP nella seduta del 22 febbraio 2020 ha approvato, dando seguito a quanto richiesto dal Coni, la modifica dell'art. 22 comma 2 dello Statuto nazionale eliminando la frase: "*i mandati di durata inferiore ai due anni non saranno conteggiati*";
- che a seguito di tale modifica il Consiglio nazionale nella stessa seduta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 dello Statuto, ha approvato lo statuto-tipo dei Comitati Regionali eliminando la stessa frase dal comma 2 art.17.

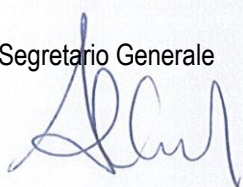
PRESO ATTO

- che è indispensabile procedere alla modifica dello statuto del Comitato eliminando dal comma 2 dell'art. 17 la frase sopraindicata;
- che l'art.36 comma 8 dello Statuto del Comitato prevede, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, che il Consiglio Regionale UISP, deliberando a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può modificare lo statuto esclusivamente in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento.

DELIBERA

1. di approvare la modifica del comma 2 dell'art 17 così come riportato nello Statuto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando seguito all'obbligo di adeguamento previsto dalle norme UISP;
2. di dare seguito agli adempimenti burocratici-amministrativi conseguenti l'approvazione e di trasmettere, dopo le registrazioni di legge, copia della presente delibera e statuto allegato al Segretario Generale UISP Nazionale.

Il Segretario Generale



Il Presidente



STATUTO COMITATO REGIONALE UISP TOSCANA

Indice:

○ **TITOLO I – IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Identità associativa
- Articolo 3 - Fini e attività
- Articolo 4 - Attività diverse
- Articolo 5 - Attività economiche
- Articolo 6 - Partenariati e protocolli d'intesa
- Articolo 7 - Denominazione e segni distintivi

○ **TITOLO II – IL SOCIO**

- Articolo 8 - Associazione e affiliazione
- Articolo 9 - L'associato: diritti e doveri
- Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

○ **TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI**

- Articolo 11 - Le funzioni e i compiti
- Articolo 12 - Regolamenti
- Articolo 13 - Il Codice Etico
- Articolo 14 - Organi
- Articolo 15 - Il Congresso
- Articolo 16 - Il Consiglio
- Articolo 17 - Il Presidente
- Articolo 18 - La Giunta
- Articolo 19 - Il Segretario Generale
- Articolo 20 - Riunioni in videoconferenza
- Articolo 21 - Decadenza e integrazione
- Articolo 22 - L'Organo di controllo
- Articolo 23 - Il Procuratore Sociale
- Articolo 24 - Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado

○ **TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITÀ**

- Articolo 25 - I Settori di Attività

○ **TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO**

- Articolo 26 - Assistenza Tecnica
- Articolo 27 - Il Commissariamento

○ **TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

- Articolo 28 - Patrimonio
- Articolo 29 - Fonti di finanziamento
- Articolo 30 - Esercizio sociale e bilancio
- Articolo 31 - Trasparenza
- Articolo 32 - Modifiche statutarie

○ **TITOLO VII – SCIoglimento - REVOCA QUALIFICA COMITATO**

- Articolo 33 - Scioglimento
- Articolo 34 - Revoca qualifica Comitato UISP

○ **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ**

- Articolo 35 - Incompatibilità e ineleggibilità

○ **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**

- Articolo 36 - Norme transitorie

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1– DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita nell'ambito dell'Associazione Nazionale UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, Associazione di Promozione Sociale Rete Associativa Nazionale e Ente di Promozione Sportiva (di seguito in breve UISP Nazionale), secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 dello Statuto UISP Nazionale, l'Associazione di promozione sociale denominata «UISP Comitato Regionale Toscana APS» (di seguito UISP Regionale) la quale a seguito di formale riconoscimento dell'UISP Nazionale ne assume la qualifica di articolazione della stessa.
2. L'UISP Regionale Toscana ha sede legale nel comune di Firenze Via Bocchi 32. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dalla Giunta.
3. L'UISP Regionale utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di «UISP Comitato Regionale Toscana Associazione di Promozione Sociale» o «UISP Comitato Regionale Toscana APS».

ARTICOLO 2 – IDENTITA' ASSOCIATIVA

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, è un'Associazione antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi.
2. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, è Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi. L'UISP Regionale in particolare assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. Essa opera ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli associati collettivi e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.
3. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, in particolare promuove:
 - a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;
 - b) la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione;
 - c) la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
 - d) stili di vita attivi incentrati sul movimento.
4. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, è un'Associazione che realizza scopi e finalità negli ambiti geografici di pertinenza stabiliti dall'UISP Nazionale.
5. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, opera in piena autonomia e responsabilità giuridico e patrimoniale, si conforma allo Statuto UISP Nazionale, ai Regolamenti e ai Provvedimenti dell'UISP Nazionale condividendone gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per le associazioni a carattere nazionale organizzativamente strutturate su vari livelli. Si qualifica come Associazione di Promozione Sociale di diffusione regionale, e in quanto riconosciuta articolazione UISP Nazionale ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017), appartiene alla Rete associativa nazionale UISP, ai sensi e agli effetti del Codice del Terzo settore medesimo, e si qualifica come articolazione di Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991.
6. L'UISP Regionale si qualifica come articolazione dell'Ente di Promozione Sportiva UISP, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive e Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP.
L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, si conforma, per quanto di propria competenza, altresì alle

Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI, del CIP e del CIO.

7. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, aderisce con Delibera del Consiglio ad Enti, del territorio di competenza che promuovono finalità affini alle proprie, previo nulla osta dell'UISP Nazionale.

ARTICOLO 3 – FINI E ATTIVITA'

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, persegue, senza scopo di lucro, nel rispetto dello Statuto, UISP Nazionale dei Regolamenti e degli indirizzi dell'UISP Nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche** nel rispetto dei Regolamenti Tecnici UISP Nazionale. Tale attività si concretizza nella promozione delle attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:

- promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi “nessuno escluso”, in una dimensione associativa di inclusione sociale;
- attività non agonistiche, attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva;
- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti UISP Nazionale.
- attività paralimpiche multidisciplinari, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti UISP Nazionale.

b) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, nel rispetto dei Regolamenti UISP Nazionale con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative:

- dirette a tecnici, a educatori ed a operatori sportivi e/o ad altre figure simili. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale.
Le attività esercitate di cui alla precedente lettera a) devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio UISP Nazionale;
- dirette a docenti degli Istituti scolastici e delle Università del territorio regionale di competenza e finalizzate al relativo aggiornamento e/o formazione su tematiche inerenti alle pratiche motorie e sportive caratterizzate dalla partecipazione e dalla inclusione;
- dirette a iscritti ad Ordini professionali del territorio regionale di competenza, in cooperazione o in convenzione, per formazione inerente le pratiche motorie e sportive, il valore sociale dello sport, la salute e il benessere, l'educazione, le pari opportunità, l'ambiente, la mediazione culturale, la comunicazione;

c) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento allo sport sociale e per tutti; l'organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse per l'Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale;

d) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale** anche nella forma del turismo sportivo;

e) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati del territorio regionale di competenza;

f) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

g) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni** con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento

nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;

h) **interventi e prestazioni sanitarie**, attraverso attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;

i) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali** anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;

l) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, anche attraverso progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;

m) **formazione universitaria e post-universitaria** in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla elaborazione delle proposte formative, la partecipazione di propri soci nei processi formativi, l'organizzazione di stage o tirocini;

n) **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125**, attraverso la realizzazione o collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere l'attività sportiva dilettantistica o formare educatori sportivi;

o) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, in particolare attraverso momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare ai propri dirigenti e educatori, collaborazione in progetti di inclusione sociale;

p) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale** quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;

q) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata** anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;

r) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale** in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;

s) **protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni**, anche attraverso il coordinamento degli interventi delle affiliate UISP del territorio regionale competente;

t) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;

u) **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo**;

v) **monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio del Terzo settore**;

z) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2. Il Consiglio dell'UISP Regionale recepisce gli atti di indirizzo, sulle attività indicate al precedente comma, approvati dal Consiglio UISP Nazionale.
3. L'UISP Regionale può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Consiglio dell'UISP Regionale recepisce gli atti di indirizzo, sulle attività indicate al precedente comma, approvati dal Consiglio UISP Nazionale.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, per il perseguimento delle proprie finalità ed il miglior svolgimento delle proprie attività, può svolgere anche attività di natura economica, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto UISP Nazionale e dei Regolamenti UISP Nazionale.

ARTICOLO 6 – PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con pubbliche amministrazioni e soggetti privati del proprio territorio regionale che svolgono attività non contrastanti con quelle dell'UISP nel rispetto dello Statuto UISP Nazionale e dei Regolamenti UISP Nazionale.

ARTICOLO 7 – DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

1. La denominazione UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (già Unione Italiana Sport Popolare), il suo acronimo UISP o U.I.S.P. o UISP o U.i.s.p. (o in altro modo scritto) e il segno distintivo sono di proprietà dell'UISP Nazionale e tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 2569 del codice civile.
2. La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza della Giunta UISP Nazionale.
3. Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi dell'UISP per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati e/o tesserati dovrà essere espressamente autorizzato dalla Giunta UISP Nazionale.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dallo Statuto UISP Nazionale e dai Regolamenti UISP Nazionale che disciplinano la concessione e la revoca della denominazione e della qualifica di articolazione (Comitato) UISP.
5. Il segno distintivo UISP e l'utilizzazione della denominazione e del segno distintivo UISP stesso, anche da parte dei soci collettivi affiliati, sono disciplinati dallo Statuto UISP Nazionale e dai Regolamenti UISP Nazionale.

TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 8 – ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

1. Possono associarsi all'UISP tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi dotati, o meno, di personalità giuridica, purché ne condividano i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
2. Non possono essere tesserati all'UISP i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. Non possono, inoltre, tesserarsi per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte dell'UISP Nazionale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

3. Sono associati collettivi le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro aventi come soci o associati esclusivamente persone fisiche nonché le società sportive dilettantistiche, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano di competenza dell'UISP Territoriale che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dello Statuto UISP Nazionale dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP Nazionale.
4. La domanda di ammissione viene presentata dalle persone fisiche residenti o praticanti attività nel territorio di competenza dell'UISP Territoriale e dai soggetti collettivi aventi sede legale nel territorio di competenza dell'UISP Territoriale.
5. La Giunta Territoriale UISP delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le domande di ammissione dei soci individuali e collettivi. Alla richiesta di ammissione deve essere data risposta entro trenta giorni. Qualora il Dirigente delegato ritenga che non possa essere accolta la domanda di ammissione del socio, dovrà richiedere la convocazione della Giunta UISP Territoriale per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovranno essere comunicati all'aspirante socio a mezzo posta elettronica entro trenta giorni.
6. Avverso il diniego di accettazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Consiglio UISP Territoriale e in subordine entro i successivi trenta giorni alla Giunta Nazionale UISP.
7. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene:
 - mediante rapporto diretto con la UISP;
 - attraverso l'associazione ad un associato collettivo affiliato alla UISP o l'assunzione della qualità di socio o partecipante delle società sportive dilettantistiche affiliate. Le società sportive dilettantistiche affiliate garantiscono alle persone di cui richiedono il tesseramento UISP percorsi di confronto democratico per la elezione dei propri delegati nelle sedi congressuali UISP stabilite dal presente Statuto, e dallo Statuto UISP Nazionale.
8. Gli associati persone fisiche aderiscono all'associazione attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.
9. L'UISP Territoriale, in quanto articolazione Territoriale UISP Nazionale, provvede al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, previa verifica della conformità dei relativi statuti all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2001, n. 289 e successive modificazioni, giusta delega del Consiglio Nazionale CONI e nel rispetto dei relativi Regolamenti e Delibere.
10. L'adesione all'UISP è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità.
11. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto.
12. Il socio minorenni viene convocato alle Assemblee dei soci collettivi o dei soci individuali e partecipa con diritto di voto attivo al raggiungimento del sedicesimo anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al congresso dell'UISP Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.
13. Le modalità e le condizioni di adesione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto UISP Nazionale e dai Regolamenti UISP Nazionale, dal Codice Etico UISP Nazionale, dai Regolamenti Tecnici di attività e dai deliberati degli organi statutari UISP Nazionale.
14. La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
15. La quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 9 – L'ASSOCIATO: DIRITTI E DOVERI

1. Il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari opportunità.
2. La qualifica di associato, persona fisica o soggetto collettivo dà diritto:
 - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;
 - b) a partecipare all'elezione degli organi statutari e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) di accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Segretario Generale dell'UISP Regionale.
3. L'associato collettivo partecipa alle attività sociali dell'UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persone delegate.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 8 comma 11, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
5. Possono essere delegati al Congresso Regionale e Nazionale, e/o essere eletti negli organi statutari dell'UISP Regionale solo associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI.
6. Tutti gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto UISP Nazionale e dei Regolamenti UISP Nazionale, del Codice etico UISP Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari UISP Nazionale e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;
 - b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dalla Giunta UISP Territoriale. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Collegio dei Garanti UISP Nazionale qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dello Statuto UISP Nazionale e dei Regolamenti UISP Nazionale, del Codice etico UISP Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari UISP Nazionale;
 - ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dallo Statuto UISP Nazionale, dai Regolamenti UISP Nazionale, dal Codice etico UISP Nazionale e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'UISP Nazionale, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - iii. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - iv. l'aver fatto ricorso alla giustizia ordinaria senza aver espletato tutti i gradi della giustizia interna all'associazione per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'UISP;
 - d) decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP Nazionale o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione UISP e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa. La perdita della qualifica di associato è notificata all'associato collettivo cui eventualmente l'associato escluso appartenga, affinché quest'ultimo possa adottare tutti i provvedimenti consequenziali.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate, dallo Statuto UISP Nazionale e dal Regolamento UISP Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
6. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Garanti di secondo grado UISP e all'autorità giudiziaria.

TITOLO III –ORGANI E FUNZIONI

Capo I – Le funzioni

ARTICOLO 11 – LE FUNZIONI E I COMPITI DEL LIVELLO REGIONALE

1. L'UISP Regionale, articolazione dell'UISP Nazionale, è la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei Comitati Territoriali UISP di riferimento. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio regionale garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali UISP applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore UISP. Può richiedere un intervento di Assistenza Tecnica nei confronti dell'UISP Regionale stessa e/o dei Comitati Territoriali UISP di competenza. Può proporre il commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Statuto e dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP, qualora i Comitati Territoriali UISP di competenza non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione UISP Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile regionale.

Capo II – I Regolamenti

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO

1. L'UISP Regionale riconosce e applica il Regolamento UISP Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

ARTICOLO 13 – CODICE ETICO

1. L'UISP Regionale riconosce e rispetta il Codice Etico Nazionale necessario a dare indicazioni circa i comportamenti deontologici degli associati.

Capo III – Gli Organi

ARTICOLO 14 – ORGANI

1. Sono organi dell'UISP Regionale:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) la Giunta;
 - e) il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado UISP Nazionale;
 - f) l'Organo di controllo UISP Regionale, il quale al verificarsi dei presupposti previsti dal Codice del Terzo settore assume anche le funzioni previste per il Revisore legale.
2. L'associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Negli organi statutari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
4. Le variazioni degli organi statutari dell'UISP Regionale vanno trasmesse all'UISP Nazionale secondo tempi e modalità stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento UISP Nazionale.

ARTICOLO 15 – IL CONGRESSO

1. Il Congresso UISP Regionale rappresenta le linee programmatiche ed operative del territorio regionale di competenza. Esso si svolge ordinariamente ogni quattro anni. Il Congresso UISP Regionale deve necessariamente svolgersi, nel rispetto della delibera di convocazione del Congresso UISP Nazionale, prima di quello del livello superiore (Nazionale) e dopo quelli del livello inferiore (Territoriale).
2. Al Congresso UISP Regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Territoriali. Il numero dei delegati eletti al Congresso UISP Regionale è calcolato sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati.
3. Il Congresso UISP Regionale, in seduta ordinaria, è valido con la presenza di almeno la metà dei delegati sia in prima che in seconda convocazione.

4. Il Congresso UISP Regionale, in seduta straordinaria, è valido con la presenza di almeno il 60% dei delegati sia in prima che in seconda convocazione.
5. La delega è personale. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato effettivo al Congresso, subentra il primo dei delegati supplenti.
6. La convocazione del Congresso straordinario è disposta dal Presidente su delibera, nel rispetto dello Statuto Regionale, dello Statuto UISP Nazionale e Regolamento UISP Nazionale, dal Consiglio UISP Regionale per le modifiche statutarie, preliminarmente approvate dalla Giunta UISP Nazionale, e per procedere a integrazioni degli Organi Statutari.
7. Il Congresso si svolge secondo le regole stabilite dal Regolamento UISP Nazionale.
8. Il Congresso UISP Regionale:
 - a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche del territorio regionale di competenza;
 - b) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo;
 - c) approva, le modifiche statutarie previa approvazione preliminare alla loro adozione, da parte della Giunta UISP Nazionale.
9. Gli organi statutari elettivi durano in carica quattro anni e i rispettivi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata. Il Presidente uscente resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, o nomina del Commissario da parte degli organi UISP Nazionale. I componenti uscenti degli organi statutari elettivi restano in carica fino alla elezione dei nuovi componenti degli organi stessi o alla nomina del Commissario. Le competenze esclusive dei diversi Organi statutari non sono delegabili.
10. Il Congresso viene convocato almeno 30 giorni prima dello svolgimento, mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e/o inserito nel sito internet ufficiale dell'UISP Regionale.
11. Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio, la quale provvede: alla nomina della Commissione Verifica Poteri e a stabilire le modalità di convocazione del Congresso, sulla base della delibera di convocazione del Congresso UISP Nazionale. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.
12. Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti fatto salvo quanto indicato agli articoli 32 e 33 del presente Statuto.
13. Gli associati persone fisiche che intendono candidarsi alle cariche elettive UISP Regionale devono formalizzare almeno venti giorni prima della data di svolgimento del Congresso la propria proposta, secondo le modalità previste dal Regolamento UISP Nazionale.
14. I delegati al Congresso Regionale mantengono la carica per l'intero quadriennio. In caso di Commissariamento, la carica di delegato Regionale decade.

ARTICOLO 16 – IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio UISP Regionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione nell'ambito territoriale di riferimento. È composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di otto ed un massimo di trentuno membri, in proporzione al numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento UISP Nazionale. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti, o della maggioranza dei componenti della Giunta.
2. In particolare il Consiglio UISP Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
 - b. elegge la Giunta Regionale;
 - c. elegge tra i propri componenti il Vicepresidente con funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - d. approva annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione;
 - e. approva annualmente il bilancio consuntivo;

- f. procede, alla elezione straordinaria dei componenti l'Organo di Controllo Regionale e, al verificarsi dei presupposti di cui al codice civile, alla elezione straordinaria del Revisore legale o al conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale nel caso in cui ciò si renda necessario;
 - g. nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di Attività Regionali previa consultazione, dei responsabili dei Settori di Attività territoriali;
 - h. procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità.
3. Il primo Consiglio UISP Regionale si riunisce:
 - a) al termine del Congresso, presieduto dal Consigliere più "Anziano d'età", per eleggere il Presidente dell'UISP Regionale;
 - b) entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Regionale e nominare il Segretario Generale.
 4. Il Consiglio UISP Regionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
 5. Il Consiglio UISP Regionale, inoltre:
 - a. delibera le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza regionale nell'ambito dei deliberati nazionali;
 - b. esprime il parere in merito al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dei Comitati Territoriali UISP e, inoltre, riguardo gli ambiti geografici di pertinenza;
 - c. convoca il Congresso Regionale, nel rispetto della delibera di convocazione del Congresso UISP Nazionale
 - d. delibera sulla costituzione e/o la propria adesione ad enti a carattere privato, ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 - e. nomina/revoca il Segretario Generale;
 - f. nomina/revoca il Responsabile della Gestione Amministrativa.
 6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio UISP Regionale dovrà essere riconvocato entro e non oltre 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Regionale, del Consiglio e del Presidente e il conseguente commissariamento.
 7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero dei suoi componenti stabilito all'atto della convocazione del Congresso. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Presidente dell'Organo di Controllo Regionale.
 8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni si procederà al commissariamento.
 10. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.
 11. Il funzionamento del Consiglio Regionale è disciplinato dal Regolamento UISP Nazionale.

ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - esercitare i poteri di ordinaria amministrazione nonché, previa delibera del Consiglio il potere di straordinaria amministrazione;
 - convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta, o in subordine proporre in apertura del Consiglio il Presidente del Consiglio;
 - proporre al Consiglio il Vicepresidente con funzioni vicarie;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Segretario Generale;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Responsabile della Gestione Amministrativa;
 - coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo.

2. È ineleggibile nel ruolo di Presidente Regionale chi abbia già rivestito la medesima carica per due mandati.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono assunte dal Vicepresidente con funzioni vicarie.

ARTICOLO 18 – LA GIUNTA

1. La Giunta UISP Regionale, eletta dal Consiglio UISP Regionale è organo di amministrazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta Regionale è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque ad un massimo di quindici, sulla base del numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento UISP Nazionale.
2. La Giunta UISP Regionale:
 - a) indice il Consiglio;
 - b) dà attuazione alle delibere del Consiglio;
 - c) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Regionale e nomina/revoca i propri rappresentanti all'interno degli enti a carattere privato;
 - d) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - e) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - f) propone al Consiglio i Settori di Attività e la relativa nomina/revoca dei componenti e dei responsabili.
3. La Giunta UISP Regionale, inoltre, per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. E vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme.
4. Le sedute della Giunta UISP Regionale sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle sedute della Giunta Territoriale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
6. I componenti della Giunta UISP Regionale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento UISP Nazionale.

ARTICOLO 19 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il/la Segretario Generale svolge i compiti di direzione generale:
 - a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del rispettivo livello in base agli indirizzi degli Organi statutari dei quali predispone gli atti per la successiva approvazione;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle delibere approvate;
 - c) garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture del rispettivo livello e del personale;
 - d) vigila in raccordo con la Giunta sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli.
2. Resta in carica fino alla nomina del successore e decade a seguito di revoca deliberata dal Consiglio. In caso di revoca provvede al conseguente passaggio di consegne al nuovo nominato.

ARTICOLO 20 – RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. Su decisione del rispettivo Organo statutario è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale si svolgano in videoconferenza.
2. Le riunioni svolte con collegamenti in Videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Segretario Generale.

ARTICOLO 21 – DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. I componenti degli Organi statutari elettivi UISP Regionale cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) impedimento definitivo del Presidente: decade l'intera Giunta, che rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e il Vicepresidente Vicario o in subordine il Consigliere Anziano per età provvede alla convocazione del Consiglio. Il nuovo Presidente deve essere eletto entro 30 giorni.
 - b) dimissioni del Presidente: decade il Presidente e la Giunta, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario o, in subordine, il Consigliere Anziano per età procedono alla convocazione degli organi statutari competenti all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, la cui elezione deve avvenire entro 30 giorni;
 - c) dimissioni contemporanee presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni della metà più uno dei componenti della Giunta: rimane in carica il Presidente il quale provvede all'ordinaria amministrazione ed alla convocazione degli organi statutari competenti per l'elezione della nuova Giunta entro 30 giorni.
2. I componenti del Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di sei assenze anche non consecutive e nel caso di perdita della qualifica di socio.
3. L'integrazione dei componenti della Giunta può avvenire entro il 50% dei suoi componenti. La cooptazione avviene sulla base della graduatoria tra i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile adottare tale procedura o ove sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 30 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.
4. La decadenza del Presidente e/o della Giunta non si estende né all'Organo di Controllo, né ai Collegi dei Garanti.

ARTICOLO 22 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Svolge funzioni di organo di controllo per l'UISP Regionale e relativi Territoriali, l'Organo di Controllo Regionale di cui all'art. 29 dello Statuto UISP Nazionale.
2. L'Organo di controllo Regionale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
3. L'Organo di controllo Regionale ha il compito di:
 - a) controllare l'andamento organizzativo, anche in relazione alla opportunità di nomina di un organo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) controllare l'andamento amministrativo;
 - c) controllare la regolare tenuta della contabilità;
 - d) verificare il concreto funzionamento;
 - e) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;
 - f) presentare annualmente al Consiglio competente una relazione d'accompagnamento al bilancio consuntivo;
 - g) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del medesimo Codice.
4. Il funzionamento dell'Organo di controllo è disciplinato dal Regolamento Nazionale UISP.
5. I Presidenti dell'Organo di controllo Regionale sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del livello di pertinenza. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Fatta eccezione per i casi in cui l'Organo di controllo sia obbligatorio per legge, il Presidente dell'Organo di controllo Regionale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. I rimanenti componenti dell'Organo di controllo Regionale, in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.
7. È demandato, inoltre, all'Organo di controllo Regionale, secondo le indicazioni previste dal Regolamento Nazionale UISP, le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo riguardo i Comitati Territoriali di competenza.
8. L'Organo di controllo Regionale, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, assume le funzioni di Revisore legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti dell'Organo di controllo sono scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

9. L'Organo di controllo Regionale assume le funzioni di Revisore legale anche qualora si avverino i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore per uno o più Comitati Territoriali rispetto ai quali svolge la propria funzione.

ARTICOLO 23 – IL PROCURATORE SOCIALE

1. Svolge funzioni di Procuratore Sociale per l'UISP Regionale, il Procuratore UISP Nazionale di cui all'articolo 30 dello Statuto UISP Nazionale.

ARTICOLO 24 – IL COLLEGIO DEI GARANTI E IL COLLEGIO DEI GARANTI DI SECONDO GRADO

1. Svolge le funzioni di Collegio dei Garanti e il Collegio Dei Garanti di Secondo Grado per l'UISP Regionale, il Collegio dei Garanti e il Collegio Dei Garanti di Secondo Grado UISP Nazionale di cui all'articolo 31 dello Statuto UISP Nazionale.

TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITA'

ARTICOLO 25 – I SETTORI DI ATTIVITA'

1. I Settori di Attività, istituiti con delibera del Consiglio UISP Nazionale, sono preposti allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività UISP; ad essi sono affidati la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
2. Essi promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organi statutari.
3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio dell'UISP Regionale, nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di Attività previo consultazione, dei responsabili dei Settori di Attività territoriali.
4. Il Regolamento UISP Nazionale prevede le modalità di funzionamento e la possibilità di formare Settori di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di settore di attività Regionale, chi sia stato incaricato per due mandati.
5. Per ogni settore di Attività è approvato dal Consiglio UISP Nazionale un Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere osservato dall'UISP Regionale.
6. Per ogni settore di Attività Regionale deve essere istituito nel rispetto del regolamento Tecnico Nazionale un organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. L'UISP Regionale non può emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Tecnico Nazionale UISP di attività.
8. I Settori di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 26 – ASSISTENZA TECNICA

1. L'UISP Regionale può richiedere che la Giunta UISP Nazionale disponga un intervento di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto UISP Nazionale, nei confronti dell'UISP Regionale stessa e/o dei Comitati Territoriali di competenza.
2. L'UISP Regionale si impegna a collaborare lealmente e ad assicurare piena trasparenza nei confronti dei soggetti incaricati dell'assistenza tecnica al fine di compiere gli interventi correttivi ritenuti necessari.
3. Nel Regolamento UISP Nazionale sono stabiliti i presupposti e gli aspetti organizzativi ed economici dell'attivazione dell'Assistenza Tecnica.

ARTICOLO 27 – IL COMMISSARIAMENTO

1. L'UISP Regionale può essere commissariata al verificarsi dei presupposti, secondo la procedura ed entro i limiti previsti dall'articolo 34 dello Statuto UISP Nazionale.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

ARTICOLO 28 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all' UISP Regionale nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo; l'UISP Regionale ha piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.
2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si osserva l'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 29 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di competenza dell'UISP Regionale:
 - a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 - b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 - c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 - d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 - e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Capo II - Esercizio sociale e Bilancio

ARTICOLO 30 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale a tutti i livelli ha inizio il 1 di settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto secondo i principi contabili economico patrimoniali.
3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, e dalla relazione illustrativa delle poste di bilancio al cui interno documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, sono predisposti e redatti, per l'approvazione da parte degli organi statutari competenti, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio UISP Nazionale nel rispetto dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di controllo competente secondo quanto previsto dall'articolo 22, del presente statuto.
5. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal rispettivo Consiglio devono essere trasmessi al livello Nazionale e Regionale (in caso di Comitati Territoriali) competente secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale previste dal presente statuto.
7. È fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento UISP Nazionale.
8. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'UISP Regionale,
9. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione predispone il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali.

ARTICOLO 31 – TRASPARENZA

1. Le sedute di Giunta e di Consiglio dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale vengono verbalizzate secondo le

modalità previste dal Regolamento Nazionale.

2. Le Delibere e i verbali di Giunta e di Consiglio e i bilanci sono liberamente consultabili dai relativi soci, previa richiesta di accesso agli atti da presentare al Segretario Generale.
3. In materia di trasparenza, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge in merito ai relativi obblighi pubblicitari, il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative a tutti i livelli nonché l'eventuale bilancio sociale a tutti i livelli devono essere pubblicati sul sito sociale.

ARTICOLO 32 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione preliminare alla loro adozione, da parte della Giunta UISP Nazionale.

TITOLO VII – SCIoglimento - REVOCA QUALIFICA COMITATO

ARTICOLO 33 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'UISP Regionale può essere deliberato dal Congresso in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato, su indicazione dell'UISP Nazionale, un liquidatore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro soggetto appartenente alla Rete associativa Nazionale UISP o, in assenza, ad altri enti del Terzo settore per fini sportivi, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 34 – RECESSO E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMITATO UISP

1. È escluso il recesso dalla Rete Associativa Nazionale da parte del Comitato UISP Regionale che sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 dello statuto UISP Nazionale.
2. Le decisioni riguardo la revoca del riconoscimento di Comitato UISP Regionale sono di competenza del Consiglio Nazionale UISP nel rispetto del Regolamento Nazionale UISP.
3. La revoca del riconoscimento comporta l'inibizione all'utilizzo della denominazione UISP e del marchio, nonché l'esercizio di tutte le azioni a tutela dell'immagine e del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

ARTICOLO 35 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. È incompatibile la carica di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di settore di attività con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di Settore di Attività nell'ambito dell'UISP. Sono altresì incompatibili, se non in rappresentanza dell'Associazione, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari all'UISP. Sono, inoltre, incompatibili, a tutti i livelli gli incarichi elettivi e non, presso gli altri Enti di Promozione Sportiva.
2. La carica di componente degli organi eletti dal Congresso è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva congressuale di pari livello.
3. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'UISP Regionale e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, presso altri organismi similari all'UISP a tutti i livelli.
4. Il rapporto di lavoro subordinato con l'UISP Regionale è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli e agli altri

organi al medesimo livello. Nel Regolamento UISP Nazionale sono definiti i criteri e le regole di tali rapporti.

5. La carica di Presidente UISP Territoriale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS, AB).
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con l'UISP a tutti i livelli, il CONI e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI stesso.
7. La carica di Presidente Regionale, e di componente la Giunta o il Consiglio Regionale non può essere ricoperta da chi ha riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 36 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
2. Il prossimo Congresso elettivo deve necessariamente svolgersi, nel rispetto della delibera di convocazione del Congresso UISP Nazionale, prima di quello del livello superiore (Nazionale) e dopo di quelli del livello inferiore (Territoriali) entro la metà del mese di febbraio 2021.
3. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza, assumendo le funzioni ed esercitando i poteri previsti nel presente statuto.
4. La Direzione Regionale in carica assume, la denominazione di Giunta Regionale, assumendo ed esercitando le funzioni previste nel presente statuto dall'articolo 18.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri della Giunta Regionale in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
6. Il Presidente del Consiglio, ove eletto, resta in carica sino al termine del mandato attuale.
7. Il Responsabile Organizzazione assume, ove nominato, la denominazione di Segretario generale, assumendo ed esercitando le funzioni previste nel presente statuto.
8. Nel rispetto del precedente articolo 32, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Regionale UISP, deliberando a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può modificare lo stesso esclusivamente in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento.

Luogo e data: Firenze, 25 settembre 2020

Il Presidente:

Alice Paletta


Il Segretario Generale/verbalizzante: Alessandro Scali



OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
STATUTO	UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
10/11/2020	3	11633

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti